



CITTÀ DI SORSO

COPIA

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 07.08.2014

Oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di Agosto, alle ore 9.00, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri, risultati presenti all'appello nominale:

| | P | A | | P | A |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|----|---|
| MORGHEN GIUSEPPE | X | | CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA | X | |
| PULINO GIOVANNA MARIA | X | | ANGELO AGOSTINO SPANU | X | |
| PERU ANTONELLO | | X | VACCA MAURO | X | |
| BARSI RAFFAELA | X | | SPANU MARIA SILVANA | X | |
| DELOGU AGOSTINO | X | | ROGGIO GESUMINO ANTONIO | X | |
| TILOCCA GIANNI | X | | SANNA GIAN PAOLO | X | |
| SPANU PIERLUIGI | X | | RUIU DANIELA | X | |
| IDINI FABIO | X | | ROGGIO ANTONIO MICHELE | X | |
| | | | COSSU MICHELE | X | |
| | | | TOTALE | P | A |
| | | | | 16 | 1 |

Presenti: n. 16 Assenti 1 Consigliere Peru A.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Dott. Giuseppe Morghen con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Walter Enzo Marchetiello.

In continuazione di seduta.....

IL PRESIDENTE

IN APERTURA di discussione, il Presidente Convoca la Conferenza dei Capi-Gruppo, per la richiesta del Consigliere Sanna, di includere la discussione delle mozioni presentate, dichiara la sospensione della seduta;

IL PRESIDENTE del Consiglio, uditi gli esiti della discussione della Conferenza dei Capi-Gruppo, chiama il punto n. 3, all' O.d.G. e chiede di relazionare in merito all'Assessore Pulino;

ILLUSTRA il Vicesindaco assessore affari generali trasparenza amministrativa bilancio – finanze tributi programmazione, Rag. Pulino Giovanna Maria;

INTERVENTO, del Consigliere Sanna, che chiede chiarimenti in merito alle aliquote;

INTERVENTO, del Consigliere Sanna, come dichiarazione di voto, che comunica il voto contrario in quanto aumenta l'aliquota;

INTERVENTO, del Consigliere Spanu P.L., per dichiarazione di voto, che dichiara e preannuncia il voto favorevole del Gruppo;

INTERVENTO, del Consigliere Roggi G., per dichiarazione di voto, che annuncia il voto contrario in quanto l'Amministrazione poteva decidere diversamente;

INTERVENTO, del Presidente, che dichiara che "sono scelte obbligate per tutte le amministrazioni;

Esce il Consigliere Spanu A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011, coordinato con lo schema del decreto legislativo correttivo e integrativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2014 e con gli emendamenti accolti dall'Intesa sancita il 3 aprile 2014, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

- l'art. 36 del D.lgs. n.118 del 23/06/2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile;

- la Giunta Comunale, con proprio atto n.182 del 24 settembre 2013, ha approvato la partecipazione del Comune di Sorso alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato con decorrenza dal 01.01.2014, e con D.M. del 15.11.2013 questo Ente è stato inserito nella lista delle amministrazioni ammesse alla predetta sperimentazione;

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2014/2016 viene redatto secondo i nuovi Principi Contabili Generali, di cui all'Allegato 1, e i Principi Contabili Applicati, di cui all'Allegato 4, del suddetto D.Lgs. n.118/2011;

VISTO l'argomento di cui al n. 3 dell'Ordine del Giorno in data odierna;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.106 del 17.07.2014 con la quale la Giunta, in sede di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2014, propone al Consiglio la determinazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2014.

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L.n.228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n.504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) e dal tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L.147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs.n.446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.

13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 29/11/2013, con la quale sono state fissate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

- *aliquota di base* 0,76 % (zero virgola settantasei per cento);
- aliquota ridotta allo 0,4% (zero virgola quattro per cento) per gli immobili adibiti ad *abitazione principale e relative pertinenze*, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- *aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale* allo 0,1 % (zero virgola uno per cento);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'*aliquota di base* del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'*abitazione principale* e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i *fabbricati rurali ad uso strumentale* di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n.557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i comuni;

- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli *immobili non produttivi di reddito fondiario*, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una *detrazione d'imposta* pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

VISTO il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali dell'anno 2014 al 30/09/2014;

DATO ATTO CHE:

-presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

-a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

-soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

-il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

-l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

-in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

-in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta unica comunale è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

TENUTO CONTO che per dare applicazione al nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), quantomeno per le fattispecie di immobili soggetti al tributo diversi da quelle escluse o esenti dall'imposta municipale propria, è necessario rispettare il vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 alla somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile, in base al quale la stessa non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013;

PRESO ATTO della necessità di assicurare le risorse necessarie per una corretta ed efficace gestione, il mantenimento dei servizi erogati e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sempre più spesso messi a dura prova dai ripetuti e marcati tagli ai trasferimenti pubblici cui non è sempre possibile contrapporre corrispondenti tagli di spesa, pena l'impossibilità di assicurare servizi anche essenziali;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2014 le *aliquote* dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura di seguito specificata:

- *aliquota di base* 0,98 % (zero virgola novantotto per cento);
- *aliquota ridotta* allo 0,40 % (zero virgola quattro per cento) per gli *immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7*, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- *aliquota per i fabbricati classati nella categoria catastale "D"* 0,80 % (zero virgola ottanta per cento);
- *aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale* allo 0,10 % (zero virgola uno per cento);

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica e Contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;ù

UDITI gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri: Sanna G.P.,Spanu P.L.,Roggio G.;

UDITI tutti gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri, riportati nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e a disposizione di chiunque ne abbia interesse;

ESAUTITA la discussione sul punto all'Ordine del Giorno ed esperite le formalità di voto espresse per alzata di mano con il seguente esito

| | | | | |
|----------------------|----|---|---|---------------------------|
| CONSIGLIERI PRESENTI | 16 | CONSIGLIERI ASSENTI | 1 | Peru Antonello e Spanu A. |
| CONSIGLIERI VOTANTI | 15 | Roggio G., Roggio M., Ruiu, Cossu M. e Sanna G.P. | | |
| VOTI FAVOREVOLI | 10 | | | |
| VOTI CONTRARI | 5 | | | |
| ASTENUTI | 0 | | | |

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno 2014 e sulla base delle ragioni in premessa esposte, le *aliquote* dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito specificate:

- *aliquota di base* 0,98 % (fabbricati diversi dall'abitazione principale, aree fabbricabili e terreni);
- aliquota ridotta allo 0,40 % per gli *immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7*, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- aliquota per i *fabbricati classati nella categoria catastale "D"* 0,80%;
- aliquota per i *fabbricati rurali ad uso strumentale* allo 0,10 %;

Di considerare anche per l'anno 2014 direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che il cittadino straniero sia iscritto all'Aire del Comune di Sorso;

Di dare atto che le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

Di dare atto che per tutti gli aspetti applicativi riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 07/08/2014;

Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

La discussione consiliare viene riportata in sintesi nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Dr. Giuseppe MORGHEN

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MORGHEN

(Il Presidente))

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO
INTERNET COMUNALE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **11.08.2014** all'Albo Pretorio Comunale On Line al **n. 479** del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it: sezione deliberazioni consiliari.

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione all'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal **11.08.2014** (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **26.08.2014** poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: Sorso 11.08.2014

Il Segretario Generale

(Dr. Walter Enzo Marchetiello)